

2.2 Gli obiettivi sulle spese di funzionamento 2024

OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' (A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO DEL COMUNE DI RIMINI) "AMIR ONORANZE FUNEBRI S.R.L."

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti¹, alla "*società a controllo pubblico congiunto*" (come definita dalle disposizioni di legge vigenti²) "Amir Onoranze Funebri s.r.l." è assegnato, con decorrenza dal 2021 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il controllo sulla società, il seguente *obiettivo sul complesso delle rispettive "spese di funzionamento"*: per ciascun esercizio, a consuntivo, l'incidenza percentuale del "complesso delle spese di funzionamento" (da intendersi come il totale dei "costi della produzione" - voce "B" - del "conto economico"³ inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per "ammortamenti e svalutazioni" e dei canoni di leasing e con i "costi per il personale" assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali) sul "valore della produzione"⁴, non dovrà superare l'analoga incidenza annua media aritmetica percentuale (delle medesime "spese", rispetto al "valore della produzione") degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio⁵.

Nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2021) la società dovrà dimostrare numericamente, in apposito documento che componga il bilancio (a titolo esemplificativo la nota integrativa) o lo corredi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la relazione sulla gestione), l'avvenuto rispetto del suddetto obiettivo.

¹ Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175.

² Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175.

³ Il contenuto delle voci del conto economico va considerato prendendo a riferimento l'apposito documento emesso dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) (attualmente trattasi dell'O.I.C. n. 12 - "*composizione e schemi del bilancio d'esercizio*").

⁴ Da considerarsi al netto delle "poste rettificative degli ammortamenti" (a titolo esemplificativo, non esaustivo, i "contributi in conto impianti", qualora contabilizzati con il metodo dei "risconti passivi") eventualmente presenti.

⁵ A titolo esemplificativo, non esaustivo, per l'anno 2024 l'incidenza in questione non dovrà superare l'incidenza annua media aritmetica percentuale del triennio 2022, 2021 e 2020 (dato che all'01/01/2024 il bilancio dell'esercizio 2023 non sarà ancora stato approvato).

⁶ Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175.

⁷ Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175.